

## Il diritto al risarcimento nel caso in cui il danneggiato sia sprovvisto di copertura assicurativa Rc Auto

Il Codice delle assicurazioni private - CAP, di cui al Decreto Legislativo n. 209/2005, non disciplina espressamente il diritto al risarcimento nel caso in cui il danneggiato sia sprovvisto di copertura assicurativa Rc Auto, mentre contempla, all'art. 283, la differente fattispecie in cui il responsabile del sinistro sia un mezzo senza polizza assicurativa ed in tale caso la copertura del danno causato all'altro veicolo coinvolto viene presa in carico dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Nel caso oggetto del presente approfondimento, relativo all'evasione dall'obbligo assicurativo - che riguarda un numero rilevante di veicoli, stimato nel 2022 dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) in circa 2,6 milioni di veicoli, pari al 5,6% del totale dei veicoli circolanti - la giurisprudenza di merito non ha seguito una interpretazione univoca antecedente alla pronuncia della Suprema Corte di seguito commentata (Cass., terza sezione civile, n. 1179/22).

Secondo un primo orientamento<sup>1</sup>, infatti, **non può negarsi il risarcimento** dei danni e delle lesioni ai soggetti che utilizzano o consentono l'uso del veicolo privo di copertura assicurativa in quanto gli artt. 193 del Codice della Strada - CdS (recante "*Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile*"<sup>2</sup>) e 1227<sup>3</sup> del Codice Civile non prescrivono che il danneggiato da un sinistro stradale, il cui veicolo sia sprovvisto di copertura assicurativa per la RC auto, non possa richiedere il risarcimento dei danni al responsabile civile e alla sua Compagnia di assicurazione.

Secondo questa impostazione, il fondamento del diritto al risarcimento del danno risiederebbe nel fatto che la violazione commessa dall'attore, ossia aver posto in circolazione la sua auto senza la prescritta copertura assicurativa, non rappresenta un reato perseguibile d'ufficio, trattandosi di violazione al Codice della Strada in cui si applica una sanzione amministrativa e il fermo amministrativo del veicolo<sup>4</sup>. Tale sanzione non avrebbe nulla a che vedere con la possibilità di ottenere un indennizzo se la colpa del sinistro è di altri.

---

<sup>1</sup> Giudice di Pace di Napoli, sentenza n. 5553/15 del 13 luglio 2015.

<sup>2</sup> La disposizione prevede l'obbligo di assicurare i veicoli a motore stabilendo che, in difetto, i veicoli non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. La norma in esame precisa altresì che l'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

<sup>3</sup> Art. 1227 c.c.: "*Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza*".

<sup>4</sup> L'art. 193 del Codice della strada prevede, per chi circola senza la copertura dell'assicurazione, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 866 euro a 3.464 euro (comma 2), a cui si aggiungono, al ricorrere di determinate condizioni in caso di recidiva, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi e la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni (comma 2-bis).

Altre sentenze di merito<sup>5</sup> hanno invece sostenuto la tesi opposta ed hanno escluso il diritto al risarcimento del danno, ritenendo che la messa in circolazione di un veicolo sprovvisto di assicurazione determini una **situazione *contra legem* tale da escludere che il danno possa qualificarsi ingiusto**.

In base a questa interpretazione, premesso che l'art. 1227 c.c. trova piena applicazione anche in caso di obbligazioni extracontrattuali, l'aver posto in circolazione ed utilizzato un veicolo che a causa della sua mancata copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 193 del CdS e dell'art. 122<sup>6</sup> del d.lgs. n. 209/2005, non poteva assolutamente circolare, costituisce un comportamento illecito ed illegittimo così grave da essere immeritevole di tutela da parte dell'ordinamento.

I giudici hanno infatti ritenuto che *“non può accordarsi il risarcimento ad un bene (salute o veicolo) quando il bene è in una situazione contra legem perché manca il bene della vita la cui ingiusta lesione può configurare il danno risarcibile nel senso che la lesione non può qualificarsi ingiusta atteso che lo Stato non può tutelare un soggetto ... che concorra a causare il danno subito con un comportamento posto contro le leggi dello Stato; del resto sarebbe paradossale consentire ad un soggetto di adire un giudice per chiedere la tutela ai sensi di una legge, l'attuale Decreto legislativo n. 209/2005, che si è volontariamente violata”*.

Avendo quindi accettato i rischi della mancata copertura assicurativa, il danneggiato avrebbe tenuto una condotta che fuoriesce dall'oggetto coperto dalla polizza, perdendo quindi la legittimazione all'azione diretta. A rinforzo di tale ragionamento, i giudici hanno citato i principi sulla causalità, sostenendo che la messa su strada di veicolo non assicurato sia causa esclusiva del sinistro e l'antecedente logico e fattuale senza il quale il danno lamentato mai avrebbe potuto verificarsi.

Tale regola deve essere applicata anche nei casi in cui la condotta altrui risulti *non iure* (in quanto realizzata in violazione delle regole di comportamento dettate dal Codice della strada e quindi causa diretta del sinistro stradale), e quindi in contrasto con regole giuridiche di comportamento.

La Cassazione è intervenuta in materia con la sentenza n. 1179 del 17 gennaio 2022<sup>7</sup> per chiarire che se un utente della strada rimane danneggiato in un sinistro, e in base alla dinamica dell'incidente **la responsabilità sia da attribuire al conducente dell'altro veicolo coinvolto**, il fatto che il suo mezzo non sia assicurato non incide minimamente sul suo diritto di essere risarcito dalla compagnia di assicurazione della controparte, e lo stesso discorso vale a maggior ragione per i terzi trasportati del veicolo “scoperto”.

Il caso sottoposto alla Corte di legittimità riguardava un sinistro tra un motociclo - privo di copertura assicurativa - e una vettura, con responsabilità addebitabile unicamente al

---

<sup>5</sup> In questo senso Tribunale di Napoli sentenze n. 9783/2021 e n. 13893/2014; Tribunale di Nola sentenze del 28 maggio 2022 e del 14 marzo 2015.

<sup>6</sup> L'art. 122 del CAP, che disciplina l'obbligo di assicurazione per i veicoli a motore, è consultabile al seguente link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07:209~art122>

<sup>7</sup> Cass., terza sezione civile, n. 1179/22 depositata il 17 gennaio 2022.

conducente di quest'ultima. Il conducente del motociclo e il terzo trasportato avevano formulato richiesta di risarcimento dei danni patiti in occasione dell'incidente, ma sia il Giudice di Pace che il Tribunale in sede di appello avevano rigettato la domanda attorea, in quanto era stata ritenuta condizione indefettibile per l'attivazione della procedura risarcitoria la copertura assicurativa del mezzo sul quale il danneggiato circolava<sup>8</sup>.

La Corte di Cassazione, premesso l'art. 122 del CAP che attiene all'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, ha evidenziato che, se lo stesso non è adempiuto, "non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate" (primo comma), e altresì che l'assicurazione copre "i danni alla persona causati ai trasportati" (secondo comma).

In base a quanto invece previsto dall'art. 144 del medesimo CAP, il danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo obbligato all'assicurazione "ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione" (primo comma), con litisconsorzio necessario includente il "responsabile del danno" (terzo comma) e termine di prescrizione dell'azione diretta verso l'assicurazione pari a quello cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile (quarto comma).

Secondo la Cassazione, è del tutto evidente che **l'art. 122 non incide sulla legittimazione all'esercizio dell'azione diretta di cui all'art. 144**, in quanto la prima disposizione infatti *"detta un obbligo relativo al mettere in circolazione un veicolo; ciò però non significa che il soggetto danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo trovi, se intenda esercitarla, l'azione dell'articolo 144 "sbarrata" dall'inammissibilità, essendosi su due piani evidentemente diversi"*.

Qualora il legislatore avesse inteso privare un danneggiato dalla fruizione dell'azione ex art. 144 perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire espressamente, o comunque in modo inequivoco, nel titolo X del CAP - "Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti" - e in particolare nel suo capo I - "Obbligo di assicurazione" - una così pesante sanzione, tale da *"comportare l'esclusione dalla certezza economica del risarcimento, la quale è l'origine dell'assicurazione obbligatoria RC auto"*.

La Corte di Cassazione ha quindi ipotizzato due differenti ipotesi di danneggiamento, ossia quella riguardante un soggetto trasportato "occasionale" e quella del proprietario/utente del veicolo non assicurato: se nel primo caso, non avendo il soggetto danneggiato uno specifico rapporto con la proprietà e/o l'utilizzo del veicolo, escludere il diritto al risarcimento sarebbe **contrario ad ogni principio di uguale tutela**, per il

---

<sup>8</sup> Nel corso del giudizio di primo grado si era costituita soltanto la compagnia assicuratrice, eccependo l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. n. 209/2005 per non essere il motociclo coperto da valida polizza, e invocando in tal senso gli artt. 122 e 143 dello stesso CAP (in base ai quali, rispettivamente, i veicoli a motore non possono essere messi in circolazione se non coperti da assicurazione per RC auto e i proprietari/conducenti dei veicoli coinvolti sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa). La stessa compagnia deduceva quindi che, non potendo il danneggiato denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa perché scoperto da valida polizza assicurativa, non avrebbe potuto avvalersi delle tutele riconosciute al danneggiato dal d.lgs. n. 209/2005.

proprietario e il conducente comunque si tratterebbe di una scelta che ridurrebbe in modo così significativo il suo diritto da rendere necessaria una **scelta espressa da parte del legislatore**.

Va inoltre considerato che un'assoluta inammissibilità di ricorrere in giudizio per il ristoro dei danni subiti impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo dell'altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di **responsabile civile in misura completa del sinistro**, senza alcun concorso di colpa riconducibile a chi però in tal modo non sarebbe legittimato ad agire ex art. 144 del CAP.

Se si ritenesse corretto tale divieto si verrebbe ad una assoluta illogicità nel bilanciamento dei valori e delle correlate tutele normative e tale decisione apparirebbe manifestamente irrazionale in quanto non aderente alla ratio della normativa in materia, che si fonda *in primis* sulla tutela del danneggiato.

A sostegno della propria tesi, la Corte di Cassazione ha richiamato anche il diritto eurounitario, e precisamente la direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009<sup>9</sup>, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

L'art. 18 della direttiva sancisce che "gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'art. 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro".

Secondo il giudice di legittimità, la normativa europea è volta al perseguimento nella **massima misura della tutela della vittima** e conferma la suprema fonte normativa interna, con particolare riguardo agli artt. 2<sup>10</sup> e 24 Cost., che costituisce il fondamento della giurisprudenza della Suprema Corte.

Quest'ultima, infatti, in varie decisioni<sup>11</sup> ha dichiarato la necessità di interpretare la normativa interna in conformità al diritto unionale anche per quanto concerne l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, con particolare riguardo, quindi, alla posizione del danneggiato.

La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha infatti sottolineato che l'obiettivo della normativa comunitaria "*consiste nel garantire che l'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni subiti*" e le norme interne dei singoli Stati "*non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile*".

---

<sup>9</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0103>

<sup>10</sup> Art. 2 Cost.:

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

<sup>11</sup> Cass. sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020 n. 13738 e Cass. sez. 3, ord. 19 gennaio 2018 n. 1269.

In conclusione, ne deriva che il diritto dell'Unione vieta la possibilità che l'assicuratore della responsabilità civile per la guida di autoveicoli si avvalga di *“disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare a detti terzi il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro causato dal veicolo assicurato”*<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Sentenza 30 giugno 2005, C-537/03, Candolin, consultabile al seguente link:  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62003CJ0537&from=SK>